N. 59.

Legge per l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 14 Settembre 1945:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1941 fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo gli utili prodotti da cittadini della Repubblica o da stranieri in essa residenti da almeno tre mesi nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivati dall'esercizio di attività intermediarie sono soggetti in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad un'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito accertato per ciascun anno alla imposta normale è inoltre soggetta all'imposta normale stessa ma non alla complementare.

Art. 2.

Per reddito complessivo deve intendersi la somma di tutti i redditi prodotti in ciascun anno. Per le società od enti tassati ai fini dell'imposta normale in base a bilancio i redditi soggetti all'imposta straordinaria si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta normale sul bilancio di competenza di ciascun anno.

Per reddito ordinario deve intendersi il reddito definitivamente accertato o accertabile alla imposta normale per l'anno 1939. Qualora il reddito ordinario di cui sopra risulti inferiore all'8% del capitale netto investito nel 1939 il contribuente può chiedere che esso sia determinato in tale misura. Per le società ed enti tassati in base a bilancio la valutazione del capitale investito non può essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della determinazione del reddito non potrà comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

Quando per affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie manchi il reddito accertato ai fini della imposta normale o trattasi di attività iniziata posteriormente il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di L. 10.000 annue.

Art. 3.

Per le ditte costituite posteriormente al 1939 il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, ma in ogni

caso in misura non inferiore all'8% del capitale netto investito. Nel caso di aziende gestite da ditte che, per effetto di cessione a titolo oneroso o gratuito, siano passate ad altro titolare, il reddito ordinario è rappresentato da quello accertato o accertabile per l'anno 1939 in confronto di chi in quell'anno gestiva l'azienda.

Art. 4.

Per le società ed enti tassati ai fini dell'imposta normale in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1939, il reddito ordinario è considerato pari all'8% del capitale investito in ciascun anno.

La stessa disposizione si applica per le società ed enti costituiti nel corso dell'anno 1939, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo.

E' tuttavia in facoltà delle società ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di società ed enti della stessa categoria.

Art. 5.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze ed in ispecial modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 6.

Nelle operazioni di speculazione sui beni immobili, sia di carattere isolato, sia dipendente da esercizio di un'attività continuativa, il maggiore utile da assoggettare all'imposta straordinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nel 1939.

Art. 7.

L'imposta straordinaria non si applica quando il reddito complessivo non raggiunga in ciascun anno le lire 15.000. - Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria quando l'eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le L. 6.000.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 15% sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;

del 20% sui successivi due quinti del reddito ordinario;

del 30% sugli ultimi due quinti del reddito ordinario;

del 60% sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000 le aliquote precedenti sono ridotte alla metà. Qualora il reddito complessivo superi le 50.000 ma non il doppio del reddito ordinario l'imposta è applicata sulle prime L. 50.000 con aliquote ridotte alla metà.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto della imposta normale sul reddito.

Art. 8.

Coloro che sono soggetti all'imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti devono fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno e, occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 ottobre 1945.

Per gli anni 1945 e seguenti la dichiarazione deve essere fatta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, salvo pei contribuenti tassati in base a bilancio pei quali la dichiarazione deve essere presentata nei termini stabiliti dall'art. 17 della legge 16 marzo 1922 n. 10.

L'azione dell'Ufficio Tributario per la rettifica delle dichiarazioni si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui deve presentarsi la dichiarazione.

Art. 9.

L'Ufficio Tributario ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti, salvo ad inscrivere la differenza quando sarà definito l'accertamento da eseguirsi dall'Ufficio stesso sempre nel termine di cui all'art. 8.

Nel caso di omessa dichiarazione l'Ufficio Tributario provvederà ad accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione dell'imposta straordinaria.

Art. 10.

Per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta straordinaria, per la risoluzione delle controversie e per quant'altro non sia espressamente disposto dalla presente legge valgono le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta normale sul reddito.

Art. 11.

I ruoli dell'imposta straordinaria sono compilati colle formalità di cui alla legge 16 marzo 1922, n. 10. Tuttavia l'Ufficio Tributario, quando ne riconosca l'opportunità, può compilare anche ruoli straordinari, e quando abbia fondato motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi comunque al pagamento dell'imposta può disporre che la riscossione delle somme già inscritte a ruolo avvenga in unica soluzione. L'Ufficio Tributario ha inoltre la facoltà di inscrivere provvisoriamente, anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da esso notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al 50% dei maggiori utili accertati.

Art. 12.

In deroga alle disposizioni contemplate dalla legge 16 marzo 1922, n. 10, chi, avendo obbligo, ai termini della presente legge, di fare la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non l'adempie, è tenuto al pagamento di una pena

pecuniaria pari alla metà dell'imposta straordinaria dovuta. Qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta normale è altresì tenuto al pagamento di una pena pecuniaria pari alla metà dell'imposta stessa.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito ma il ritardo non supera un mese la pena pecuniaria di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 13.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento, a titolo di pena pecuniaria, di una somma pari alla metà della differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, della imposta normale sul reddito, e l'ammontare delle dette imposte applicabile in base alla dichiarazione.

Art. 14.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta di cui alla presente legge sono definiti mediante concordato sia dinnanzi alla Giunta di stima sia dinnanzi alla Commissione per le imposte le pene pecuniarie di cui agli art. 12 e 13 sono ridotte ad un quarto.

Art. 15.

Chiunque non ottempera alle disposizioni date ed alle richieste fatte dall'Ufficio Tributario, dalla Giunta di stima e dalla Commissione per le imposte nell'esercizio delle loro facoltà per l'applicazione e la determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta di cui alla presente legge è punito colla multa da L. 500 a L. 2000 quando dal fatto è derivato ostacolo all'esercizio delle facoltà suddette.

Art. 16.

Chiunque allo scopo di sottrarre redditi all'imposta di cui alla presente legge altera i registri contabili od omette negli inventari la inscrizione di attività o vi inscrive passività inesistenti o forma scritture od altri documenti fittizi o dichiara inesistenti in tutto od in parte cespiti, che poi si accertano sussistenti di fatto al tempo a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine è punito con una multa corrispondente all'ammontare dell'imposta cui intendeva sottrarsi, senza pregiudizio della eventuale denuncia all'autorità giudiziaria pei fatti che costituiscono reato comune.

Art. 17.

I cessionari di un'azienda commerciale o industriale sono solidamente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta per l'anno in corso e pei due anni anteriori all'anno dell'avvenuta cessione e delle pene pecuniarie dovute dai medesimi in dipendenza di detti redditi, anche quando la cessione dell'azienda sia anteriore all'epoca della dichiarazione od all'avviso di accertamento dei redditi di cui trattasi. A questi effetti si ritiene cessionario chi, in qualunque luogo, continua l'azienda già esercitata dal cedente. L'esercizio negli stessi locali della industria o del commercio già esercitati da altri costituisce presunzione della cessione.

Art. 18.

Per quanto non è diversamente disposto nella presente legge per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applicano le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1922, n. 10.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Settembre 1945 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini